

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

MAGGIO 2012

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Indice generale

| | |
|--|-------------------|
| Contratti e Obbligazioni | 1 |
| Danno alla Persona..... | 2 |
| Famiglia..... | 3 |
| Fatti illeciti..... | 3 |
| Immigrazione e stranieri | 3 |
| Misure di protezione delle persone prive di autonomia..... | 4 |
| Processo Civile | 4 |
| Responsabilità Medica | 5 |
| Tributi e Tasse | 6 |

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

NULLITÀ – RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 10 maggio 2012
n. 7173 (Pres. Schettino, rel. D'Ascola)*

Il potere di rilevare d'ufficio la nullità contrattuale sussiste solo nel caso in cui sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto (S.U. 21095/04), la cui validità rappresenta quindi un elemento costitutivo della domanda. Tale potere non vale però a consentire il superamento del divieto di domanda nuova in appello: quando sia fatta valere in via principale ed autonoma, la domanda di nullità del contratto va ritualmente introdotta.

DANNO DA VACANZA ROVINATA - ART. 2059 C.C. - ONERE DELLA PROVA – ARTT. 1218, 1223 C.C.

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 maggio 2012
n. 7256 (Pres. Spirito, rel. Carluccio)*

Quando il danno non patrimoniale scaturisce da inadempimento contrattuale, il risarcimento è regolato dalle norme dettate in materia, e quindi, dagli artt. 1218, 1223, 1225 cod. civ., e valgono le specifiche regole del settore circa l'onere della prova, come specificate da Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533 (Sez. Un. n. 26972 del 2008, p.4.7.). Se, in base al principio affermato in quest'ultima decisione richiamata, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno,

deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte e sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Se, nell'ipotesi di inesatto adempimento grava sempre sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Se il danno-conseguenza deve essere allegato e provato e, per i pregiudizi non patrimoniali attinenti a un bene immateriale, la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, a condizione che il danneggiato alleghi tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (Sez. Un. n. 26972 del 2008, p.4.10). Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale "da vacanza rovinata", inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.

DANNO ALLA PERSONA

SUICIDIO DEL DEGENTE IN CASA DI CURA/PER ANZIANI – AZIONE RISARCITORIA DEL PARENTE – DANNO IURE PROPRIO – RESPONSABILITÀ RISARCITORIA EX ART. 2043 C.C. E NON ANCHE 1218 C.C. - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012 n. 6914 (Pres. Petti, rel. Barreca)

E' pur vero che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di inadempimento contrattuale. Tuttavia, ove un terzo chieda il

risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell'inadempimento della casa di cura nei confronti del paziente, l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, con conseguente onere per l'attore di provare il comportamento colposo della struttura.

DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL CONGIUNTO – LIQUIDAZIONE – CRITERI

Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 maggio 2012 n. 7272 (Pres. Massera, rel. Barreca)

La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di congiunto va effettuata mediante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr., di recente, Cass. ord. n. 19816/10; Cass. n. 2557/11), includendovi sia la sofferenza inferiore e lo stato di prostrazione derivanti dall'avvenimento luttuoso (compreso quello che la resistente qualifica in termini di "c.d. danno morale in senso stretto") sia le conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari (che la sentenza qualifica in termini di "pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità della famiglia"), senza che siano ammissibili duplicazioni (cfr., dopo S.U. n. 26972/2008 cit., tra le altre Cass. n. 1072/11), ma neanche riduzioni. Ovviamente, sempreché la somma complessivamente determinata - a prescindere dal nomen iuris riferito dal giudicante alla voce o alle voci di danno che con essa ha inteso liquidare - risponda ai criteri di equità che ne debbono conformare la liquidazione.

DANNO PATRIMONIALE FUTURO – LAMENTATO DAI GENITORI PER LA PERDITA DEL FIGLIO – ONERE DELLA PROVA

Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 maggio 2012 n. 7272 (Pres. Massera, rel. Barreca)

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita degli alimenti che il figlio avrebbe potuto erogare in favore dei genitori o del genitore superstite, questi devono provare che, sulla base delle circostanze attuali, secondo criteri

non ipotetici, ma ragionevolmente probabilistici, essi avrebbero avuto bisogno di tale prestazione alimentare; allo stesso modo, va provato il verosimile contributo del figlio ai bisogni della famiglia, ove dedotto per il futuro (cfr. Cass. n. 4791/07 e n. 8546/08). Ove, poi, la perdita di tale contributo sia dedotta nel presupposto che questo fosse già in essere al momento del decesso del congiunto convivente, non è sufficiente la prova della convivenza né la prova della percezione di redditi da parte della vittima, dovendo appunto essere provato che questa destinasse parte dei propri redditi ai bisogni familiari

FAMIGLIA

CONSULENZA TECNICA SU DISTURBI PSICOLOGICI – SCELTA DELL'ESPERTO – PSICOLOGO INVECE DI MEDICO – DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 14 maggio 2012 n. 7452 (Pres. Luccioli, rel. De Chiara)

Nessuna norma impone di affidare a medici piuttosto che a psicologi le consulenze tecniche riguardanti disturbi psicologici; la verifica della concreta qualificazione dell'esperto a rendere la consulenza è compito esclusivo del giudice di merito che, peraltro, nella sua decisione, ben può motivare per relationem richiamando il contenuto della consulenza tecnica di ufficio

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE – ART. 710 C.P.C. - RATIO – INTERESSE DEL MINORE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 maggio 2012 n. 7770 (Pres. Carnevale, rel. Campanile)

Il precetto contenuto nell'art. 155 ter c.c. e il procedimento previsto dall'art. 710 c.p.c. sono fondati sulla necessità di adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale e concreta valutazione dell'interesse della prole, i provvedimenti già adottati.

AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL MINORE ADOLESCENTE – VOLONTÀ DALLO STESSO ESPRESSA – PREVALENZA NELLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 maggio 2012 n. 7773 (Pres. Carnevale, rel. Campanile)

Premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata, deve rimarcarsi che, attesa la primazia "dell'interesse morale e materiale" della prole stessa, la norma contenuta nell'art. 155 sexies, primo comma, nella parte in cui prevede l'audizione del minore da parte del giudice, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento (Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto. Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l'interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi: si impone, tuttavia, un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al figlio.

FATTI ILLECITI

ART. 1669 C.C. - DENUNCIA DEI VIZI – VIZI SCOPERTI IN CORSO DI PROCESSO ATTRAVERSO IL CTU – POSSIBILITÀ DI FARLI VALERE NEL PROCESSO STESSO – SUSSISTE – DECADENZA – DECORSO SOLO DALLA SCOPERTA

Cass. Civ., sez. II, sentenza 10 maggio 2012 n. 7179 (Pres. Oddo, rel. Proto)

In materia di azione per fare valere i vizi della cosa oggetto di vendita (nel caso di specie ex art. 1669 c.c.) i nuovi vizi risultanti in corso di causa – per effetto dell'intervento del CTU nominato – non devono essere autonomamente denunciati prima della causa perché, trattandosi di vizi accertati solo in corso di processo, non potevano essere denunciati anteriormente e non dovevano

essere autonomamente denunciati, posto che, comunque, sono stati accertati in corso di causa nel contraddittorio delle parti.

RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO EMERGENTE – LUCRO CESSANTE – ONERE DELLA PROVA - DANNEGGIATO

Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 maggio 2012 n. 7759 (Pres. Schettino, rel. Scalisi)

Il risarcimento del danno è l'obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato e comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante. È agevole provare il danno emergente in quanto, essendo una posta attiva del patrimonio del soggetto, basterà dimostrarne l'attualità e la sua conseguente lesione; quanto al lucro cessante, il creditore si troverà costretto a provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da quella determinata operazione economica. In altri termini, quanto al lucro cessante, spetta al creditore dare la prova di un bene o di un interesse mai venuti ad esistenza – in ragione dell'inadempimento –, ma che se si fossero concretizzati sarebbero stati sicuramente di sua pertinenza.

ART. 2051 C.C. - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA P.A. - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO

Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 maggio 2012 n. 7937 (Pres. Trifone, rel. Cirillo)

La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. - nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto - non esonera la parte danneggiata dall'onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell'ingiustizia del danno e dell'imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere

di dimostrare che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (in termini, Cass., 13 luglio 2011, n. 15389, e, in precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id., 17 luglio 2009, n. 16719; v. pure Cass., 13 luglio 2011, n. 15375, ove si rileva, fra l'altro, che l'anomalia stradale deve essere provata dal danneggiato).

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – OPINIONE DEL MINORE – TRAMITE UN SUO RAPPRESENTANTE - SUSSISRE

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 3 maggio 2012 n. 6694 (Pres. Salmè, rel. Didone)

In materia di ricongiungimento del cittadino straniero al minore, la Convenzione di New York sul diritto del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, all'art. 12, introduce l'obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità" prevedendo, peraltro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite di un rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale". Nella concreta fattispecie il parente di nazionalità italiana dello straniero espulso aveva, all'epoca, quattro anni e la volontà di mantenere la convivenza con il parente entro il quarto grado è stata espressa dal genitore del minore. Ciò è quanto basta (rapporto di parentela entro il quarto grado e convivenza volontaria con il parente) per ritenere sussistente il divieto di cui all'art. 19 n. 2 lett. C) T.U.I. (*La Cassazione conferma la decisione assunta dalla Corte di Appello di Milano*)

MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – COMPETENZA TERRITORIALE – SOPRAVVENIENZE – NUOVA RESIDENZA ABITUALE EFFETTIVA DEL BENEFICIARIO – CAMBIO DELLA COMPETENZA – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. VI, sentenza 7 maggio 2012 n. 6880 (Pres. Salmè, rel. Campanile)

L'ipotesi del mutamento della residenza o del domicilio del beneficiario deve esaminarsi alla luce della natura contingente dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare, normalmente adottati in base alla clausola "rebus sic stantibus" e quindi, come espressamente prevede l'art. 407, comma 4, c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d'ufficio, in ogni tempo. Ne consegue che anche nell'ambito dell'esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, specialmente nei casi in cui si verificano contrasti tra l'amministratore e il beneficiario, tenere conto dell'interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l'esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del Tribunale. Né rileva il principio della perpetuatio iurisdictionis: in materia di volontaria giurisdizione, rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non concludersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina di amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. Né assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall'art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già "aperta" sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita, senza che ciò implichi soluzione di continuità (come pure è stato sostenuto, postulandosi la revoca

dell'amministrazione e l'apertura di un'altra fuori dalle ipotesi disciplinate dall'art. 413 c.c.) in altro circondario.

PROCESSO CIVILE

TESTIMONIANZA DE RELATO – TESTIMONI DE RELATO PARTIUM – TESTIMONI DE REATO IN GENERE – DIFFERENZE E RILEVANZA DELLA PROVA

Cass. Civ., sez. II, sentenza 26 aprile 2012 n. 6519 (Pres. Schettino, rel. Carrato)

In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato partium" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o ha resistito ad esso, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata, perché indiretta, e può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità

COMPENSO DEL CTU – LIQUIDAZIONE – ACCERTAMENTO DELLA COLPA MEDICA – RICORSO ALLE VACAZIONI – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 25 novembre 2011 n. 24992 (Pres. Goldoni, est. Bertuzzi)

Ai della liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il criterio delle vacanze avendo carattere residuale, può trovare applicazione soltanto nei casi in cui la prestazione oggetto dell'incarico da parte del consulente non sia già prevista, nemmeno in via analogica, con autonoma indicazione del

compenso, nella Tabella allegata al decreto ministeriale di determinazione delle competenze spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio. In materia di accertamento medico legale trovano, dunque, applicazione: l'art. 20 che ha riguardo all'accertamento tecnico disposto nell'ambito delle indagini preliminari e del processo penale; e l'art. 21 che ha riguardo all'accertamento svolto nell'ambito dei giudizi civili ma si occupa esclusivamente della "consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona". L'oggetto della consulenza tecnica in materia di accertamento della responsabilità sanitaria e della colpa medica in generale non appare, pertanto, riconducibile entro tale formula, nemmeno in forza di una interpretazione estensiva o analogica. La previsione della Tabella si riferisce agli accertamenti medici aventi ad oggetto lo stato di salute della persona, mentre nel caso della colpa medica, l'indagine affidata al consulente tecnico ha un oggetto diverso e più esteso, consistente nel verificare la correttezza, dal punto di vista della scienza medica dell'operazione chirurgica cui il paziente sia stato sottoposto. Trattasi, all'evidenza, di indagine che ha una propria specificità, rappresentata dal fatto che oggetto dell'accertamento è, per l'appunto, l'attività medica e di cura erogata al paziente e la sua rispondenza ai principi tecnico-scientifici e di diligenza che sovrintendono l'esercizio della relativa professione, sicché essa non può essere ricondotta, nemmeno in forza dell'analogia, alla consulenza medica diagnostica cui si riferisce la previsione tabellare. Ne consegue che, mancando una previsione specifica in Tabella per gli accertamenti tecnici aventi ad oggetto la responsabilità medica, deve ritenersi applicabile ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente, il criterio a tempo fondato sulle vacanze (*La sentenza si pone in contrasto con la decisione Cass. Civ., ordinanza 23 settembre 2010, n. 20088 che, invece, applica l'art. 21 DM 2002*).

ABUSO DEL PROCESSO – ART. 26, COMMA II, CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO – DANNO LECITO DA PROCESSO – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO – IN PERCENTUALE SULLE SPESE DI LITE

Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 maggio 2012 n. 2821 (Pres. Baccharini, est. Buricelli)

La disposizione di cui all'art. 26, comma 2, cod. proc. amm., nuovo testo, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 195 del 2011, secondo cui "il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio...", è da ritenersi applicabile soltanto ai giudizi introdotti, in primo grado, dopo la sua entrata in vigore (arg. ex art. 92, comma 2, c. p. c. e l. 69/09). Circa il "quantum", l'"indennizzo per danno lecito da processo" (così la sezione, con la sentenza n. 3083 del 2011, p. 8.3.) ex art. 26, comma 2, c. p. a. può essere determinato secondo il criterio della "percentuale sulle spese di lite" (cfr. Cons. St., V, sent. n. 3083/11 cit., p. 8.4.), tenendo anche conto della natura del giudizio.

ART. 2 LEGGE 218 DEL 2011 – TERMINE DI COSTITUZIONE DELL'OPPOSIZIONE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – MANIFESTA INFONDATEZZA

Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 maggio 2012 n. 7792 (Pres. Carnevale, est. Macioce)

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 218 del 2011, il quale, per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, esclude che la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente sia automatica e ragionevolmente la correla all'eventuale scelta acceleratoria compiuta dall'opponente stesso tramite assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello dell'art. 163-bis, primo comma, cod. proc. Civ.

**ATTO DI CITAZIONE – NULLITÀ EX ART. 164 COMMA IV
C.P.C.**

*Cass. Civ., sez. Un., sentenza 22 maggio 2012
n. 8078 (Pres. Vittoria, rel. Rordorf)*

La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Donde si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cass.

n. 17023 del 2003, cit. e n. 14676 del 2007). Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.

**ATTO DI CITAZIONE – NULLITÀ EX ART. 164 COMMA IV
C.P.C. - RICORSO PER CASSAZIONE – SINDACATO DEL
GIUDICE DI LEGITTIMITÀ**

*Cass. Civ., sez. Un., sentenza 22 maggio 2012
n. 8078 (Pres. Vittoria, rel. Rordorf)*

Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.)

RESPONSABILITÀ MEDICA

**PAZIENTE DIMESSO DALL'OSPEDALE – OMICIDIO
COMMESSO DALLO STESSO – RESPONSABILITÀ DEI MEDICI –
ESCLUSIONE**

*Cass. Pen., sez. VI, sentenza 15 maggio 2012
n. 18504 (Pres. Garriba, rel. Carcano)*

I medici aventi in cura il paziente non

rispondono in sede penale, per omissione di atti d'ufficio (il non averlo trattenuto in ospedale) dove questi, una volta uscito dal nosocomio, commetta omicidio, là dove non sussistessero le condizioni per trattenere il paziente stesso in ricovero come, ad esempio, predisponendo un TSO

DECESSO DEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A VISITA PRESSO LA GUARDIA MEDICA – RESPONSABILITÀ DEL MEDICO PER OMESSO RICOVERO - ESCLUSIONE

Cass. civ., sez. III, sentenza 15 maggio 2012 n. 7529 (Pres. Trifone, rel. Petti)

Non risponde il medico della guardia medica della morte del paziente visitato e dimesso, dove non risulti verificato l'inadempimento del sanitario nella forma di condotta emissiva ovvero nella forma di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, e dunque, dove l'evento di danno non si ricollegli deterministicamente, o in termini di probabilità, con la condotta del sanitario stesso

RESPONSABILITÀ MEDICA PER SUICIDIO DEL PAZIENTE – PROVA DELLA COLPA DELLA STRUTTURA – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 maggio 2012 n. 6914 (Pres. Petti, rel. Barreca)

E' pur vero che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di inadempimento contrattuale. Tuttavia, ove un terzo chieda il risarcimento del danno non patrimoniale da sé stesso subito a causa dell'inadempimento della casa di cura nei confronti del paziente, l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, con conseguente onere per l'attore di provare il comportamento colposo della struttura

TRIBUTI E TASSE

ABUSO DEL DIRITTO – MATERIA TRIBUTARIA – RIVELABILITÀ D'UFFICIO – SUSSISTE

Cass. Civ., sez. Trib., sentenza 11 maggio 2012 n. 7393 (Pres. Pivetti, rel. Valitutti)

L'ordinamento tributario è ispirato all'esigenza di contrastare il c.d. abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria come lo strumento essenziale, finalizzato a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta. In materia tributaria, invero, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, sebbene non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (cfr., tra le tante, Cass. 6800/09, 4737/10, 20029/10, 1372/11). Il rango comunitario e costituzionale del principio di divieto di abuso del diritto comporta la sua applicazione d'ufficio da parte del giudice tributario, a prescindere, dunque, da qualsiasi allegazione, al riguardo, ad opera delle parti in causa (Cass. S.U. 30055/08, Cass. 1372/11).